



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 22.11.2012 con particolare riferimento ai punti 4,5,7 e 11;

VISTO il decreto n. 74840 del 30.07.2013;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.11.2013 relativo alla ELECTA S.p.a. in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, presentati in favore di un numero massimo di 299 lavoratori ex dipendenti dalla ELECTA S.p.a. in fallimento,;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

**DECRETA**

**ART.1**

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata, per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013, la concessione della



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

proroga del trattamento di mobilità, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.11.2013, in favore di un numero massimo di 299 unità lavorative, della società ELECTA S.p.a. in fallimento, così suddivisi:

- Sede di Milano: n. 148 lavoratori di cui n. 38 lavoratori con un contratto part-time medio del 66,105%;
- Sede di Sassari: n. 151 lavoratori di cui n. 51 lavoratori con un contratto part-time medio del 68,705%.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il trattamento di sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.672.876,55 (duemilioneiseicentosezzantaduemilaottocentosezzantasei/55).



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Codice fiscale: 08029511006

Matricola INPS: 7050536831

**ART. 2**

L'onere complessivo, pari ad euro 2.672.876,55 (duemilioneiseicentosezzantaduemilaottocentosezzantasei/55), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**ART. 3**

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 14/02/2014

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Enrico Giovannini

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Fabrizio Saccomanni